RG Nr. 17045026/06 reclamo

TRIBUNALE DI MILANO Sezione quarta civile

Nº 8048/06

Il collegio, composto dai magistrati

Dottoressa Gianna Vallescura

Dottoressa Maria Luisa Padova

Dottor Walter Saresella

Presidente

Giudice

Giudice rel.

Sciogliendo la riserva oggi assunta, considera quanto segue.

I signori e ricorrevano ex art 700 CPC evidenziando che, con rogito 23.10.2001, gli stessi avevano acquistato da un locale rustico sito in Nel settembre 2002 erano iniziate le opere di ristrutturazione ed allo stato i lavori erano praticamente ultimati, ad eccezione dell'allacciamento citofonico e di quello dell'erogazione del gas metano.

Il condominio aveva sempre mostrato la propria contrarietà a tali opere ed aveva promosso denuncia di nuova opera, azione che veniva respinta: nella fase di merito, con sentenza 3.11.2004 (sent 217/2004) il giudicante accertava il diritto dei ricorrenti, ai sensi dell'articolo 1102 CC, di effettuare a proprie spese gli allacciamenti. Tale sentenza veniva appellata e veniva fissata udienza di PC al 18.3.2008.

I ricorrenti invitavano quindi l'amministratore del condominio a dare disposizioni per la realizzazione degli allacciamenti, che i tecnici dell'amministratore della colonna montante del gas a partire dal piano sottostante a quello dei ricorrenti, mediante un foro nella soletta divisoria fra i piani. Il proprietario del piano sottostante, signor però rifiutava di dare il proprio consenso e si rivolgeva, a detta dei ricorrenti, con modi minacciosi ai tecnici del gas.

Con scrittura 7.3.2006 formulava nei confronti dei ricorrenti proposta irrevocabile di acquisto relativa all'immobile per il quale è causa, subordinandone però l'efficacia all'installazione ed alla fornitura di metano.

Sulla base di tali dati di fatto, i ricorrenti, nel presente procedimento, chiedevano provvedimento di urgenza ex art 700 CPC al fine di poter effettuare l'allacciamento alla tubazione del gas già esistente in loco, "previa disposizione di una integrazione dell'esistente servitù di passaggio dei tubi del gas, costituita per destinazione del padre di famiglia dall'originario proprietario dell'edificio condominiale, nonché il collegamento citofonico all'ingresso".

Il giudice di prime cure dava atto che il presente ricorso ex art 700 CPC trovava un precedente proposto avanti la CdA Milano e veniva accolto con provvedimento 12.7.2005. Tale provvedimento, però, veniva reclamato e la CdA, in sede di reclamo, lo respingeva mancando il requisito della strumentalità della domanda cautelare rispetto al merito già pendente in fase di appello.

Nel presente procedimento, i resistenti avevano eccepito la sussistenza di un giudicato cautelare in quanto già con ricorso ex art 700 CPC proposto avanti il Tribunale di Milano, sezione del Legnano, i ricorrenti avevano chiesto di ordinare ai resistenti del di consentire agli addetti l'accesso al loro balcone al fine di effettuare un sopralluogo per il collegamento con il servizio gas dell'immobile dei ricorrenti: tale ricorso veniva rigettato per mancanza del requisito del "periculum in mora" e non veniva reclamato.

Inoltre, i resistenti eccepivano l'inammissibilità del ricorso essendo strumentale ad un giudizio di merito avente il medesimo oggetto di quello definito con sentenza 217/2004, con conseguente eccezione di litispendenza e di continenza.

Il giudice di prime cure respingeva le dette eccezioni di litispendenza e di continenza dei resistenti, evidenziando che le domande relative al merito del presente ricorso, a differenza della causa pendente in appello, erano relative "ad una integrazione dell'esistente servitù di passaggio dei tubi del gas, costituita per destinazione del padre di famiglia nonché alla condanna dei resistenti a subire le opere di allacciamento all'impianto del gas, luce ed energia elettrica..."

Quanto poi alla eccezione di giudicato cautelare, il primo giudice la disattendeva ritenendo che i ricorrenti avevano dedotto fatti nuovi.

Nel merito, peraltro, il giudice "a quo" riteneva il ricorso non fondato e pertanto lo respingeva in data 19.6.2006, non avendo i ricorrenti "fornito prova della sussistenza di una situazione di pericolo idonea a fondare l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex art 700 CPC". Infatti, "l'interesse che i ricorrenti hanno inteso tutelare in via d'urgenza con l'instaurazione del presente procedimento ex art 700 CPC è un interesse di natura patrimoniale, ed in particolare l'interesse a porre in vendita l'immobile oggetto di causa, già oggetto di proposta irrevocabile di acquisto, ottenendo la corresponsione del prezzo concordato di euro

I ricorrenti, oggi reclamanti, di dolevano di tale provvedimento e riproponevano la prospettazione dei fatti già effettuata avanti il giudice di prime cure evidenziando gli episodi di violenza ulteriore subiti dal ad opera dei signori de lesioni fisiche, anche uno "stato ansioso reattivo all'aggressione ed alla situazione abitativa", con "angoscia continua, uno stato di costante iperreattività..."ecc.: tutti questi fatti avevano indotto il a mettere in vendita l'immobile che egli non avrebbe mai abitato. I ricorrenti si dolevano del fatto che il giudice "a quo" non aveva tenuto conto di tutti questi fatti.

Quanto alla sussistenza del "periculum in mora", i reclamanti evidenziavano la lesione dei diritti fondamentali della persona a seguito delle lesioni, minacce, ingiurie e diffamazioni poste in essere dai resistenti.

In particolare, si lamentava la lesione del diritto alla salute (art 32 Cost), del diritto all'abitazione (art 2 Cost) e del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno di una casa di abitazione (art 2, 29 e 30 Cost.): la lesione dei detti diritti, costituzionalmente rilevanti, costituivano il danno irreparabile richiesto dall'articolo 700 CPC.

A ciò si devolveva aggiungere che la tutela ex art 700 CPC, per costante giurisprudenza, era ammissibile anche per la salvaguardia di situazioni patrimoniali, quando "vi sia uno scarto tra il verificarsi del danno ed il suo successivo risarcimento..."

I reclamati chiedevano la sostanziale conferma del provvedimento 19.6.2006 del giudice di prime cure, ma ritenevano non giustificata la compensazione delle spese disposta dal giudice "a quo".

Considera il Collegio che nel ricorso ex art 700 CPC gli odierni reclamanti anticipavano la loro riserva di promuovere il giudizio di merito e rassegnavano sin da allora le seguenti conclusioni: "voglia il Tribunale adito...così giudicare: nel merito in via principale: previo accertamento del buon diritto dei signori e di effettuare, a proprie spese, gli allacciamenti agli impianti di gas, luce ed energia elettrica e citofono presso la loro abitazione sita in

disporre un'integrazione dell'esistente servitù di passaggio dei tubi del gas, costituita per destinazione del buon padre di famiglia dall'originario proprietario dell'edificio condominiale, in favore dell'appartamento degli attori ed a carico dei beni comuni o dei singoli condomini e quindi condannare il condominio ovvero i singoli condomini a subire dette opere e in via subordinata, ove tale soluzione venisse ritenuta di impossibile realizzazione, condannare il Condominio di

a subire, a sua cura e spese, ovvero, a cura e spese degli attori, i lavori relativi all'ubicazione del gruppo di misura sul limite di proprietà, cioè sulla recinzione dell'edificio e con le modalità che verranno ritenute più opportune all'esito dell'esperanda CTU; condannare il Condominio di

caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio".

Orbene, a fronte di tali conclusioni rassegnate per il merito, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non sussistere, in relazione all'azione ex art 700 CPC, il pericolo di una situazione attuale di danno irreparabile, in quanto le pretese attoree, come si evince dal ricorso introduttivo, sono finalizzate alla vendita dell'immobile compromesso con la signora al punto che i ricorrenti testualmente scrivono che è "necessario ed indispensabile per i ricorrenti, ottenere i provvedimenti cautelari richiesti, onde evitare di perdere tale concreta chance di vendita, considerato che il termine ultimo concordato dalle parti per la stipulazione del rogito notarile relativo è al 30 ottobre 2006" (cfr ricorso introduttivo, pag 7).

Pare superfluo considerare che nell'atto introduttivo i ricorrenti non fanno minimamente cenno alle argomentazioni sopra evidenziate in sede di

reclamo e volte, queste ultime, a giustificare la sussistenza di un danno non meramente ed esclusivamente patrimoniale: ne consegue che tali domande devono essere considerate nuove:

Si deve, dunque, ritenere che i ncorrenti, oggi reclamanti, hanno agito lamentando la sussistenza di un mero danno patrimoniale che il giudice di prime cure ha giustamente ritenuto non integrare gli estremi del pregiudizio irreparabile voluto dall'articolo 700 CPC, come evidenziato dalla giurisprudenza ampiamente richiamata dal giudice "a quo" ed alla quale anche il Collegio fa riferimento.

Alla luce di tali argomentazioni, il Collegio respinge il reclamo proposto da da e le compensazione e, stante il principio della soccombenza, condanna i reclamanti al pagamento delle spese di lite unicamente relative alla presente fase, che vengono liquidate come da dispositivo. Il collegio, infatti, ritiene giustificata la compensazione di quelle relative alla prima fase del procedimento, tenuto conto del fatto che i ricorrenti avevano ottenuto una pronuncia favorevole in primo grado nel procedimento definito con sentenza 3.11.2004 (sent 217/2004), dove il giudicante aveva accertato il diritto dei ricorrenti, ai sensi dell'articolo 1102 CC, di effettuare a proprie spese gli allacciamenti. Il Collegio

PQM

Respinge il reclamo e conferma il provvedimento 19.6.2006. Condanna i reclamanti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado che si liquidano in complessivi europer di cui europer onorari, europer diritti ed i rimanenti per spese, oltre ad accessori come per legge. Si comunichi.

Milano 3.10.2006

Il Présidente